CAMERA DEI DEPUTATI N. 2251

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRAMAZIO

Norme per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea

Presentata il 18 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, resa esecutiva con legge 2 dicembre 1994, n. 689, ha avuto il merito di far emergere il problema dell'archeologia subacquea come problema di diritto internazionale.

Rispetto a tale principio e quindi al collegamento del bene archeologico con lo stato costiero, l'articolo 149 della citata Convenzione, relativo all'area internazionale dei fondi marini, adotta il principio di salvaguardia dei beni di natura archeologica e storica nell'interesse dell'umanità.

Se aderiamo a ciò e riteniamo che il patrimonio archeologico sommerso rappresenta per un Paese come l'Italia, una grande ricchezza del patrimonio culturale da valorizzare, non possiamo accontentarci della normativa vigente: infatti la tutela di tale patromonio è prevista esclusivamente dall'articolo 9 della Costituzione.

Vi sono poi, al fine di meglio tutelare il patrimonio archeologico sommerso, il Servizio tecnico per l'archeologia subacquea (STAS) presso l'ufficio centrale dei beni ambientali, che coordina l'attività di salvaguardia dei reperti archeologici sommersi nelle acque marine ed interne.

In collegamento con lo STAS sono poi stati istituiti successivamente quattro centri tecnici per l'archeologia subacquea, fluviale, lacustre e lagunare.

Vorrei far notare che anche all'interno di alcune università vi è già l'insegnamento di archeologia subacquea, e precisamente presso l'università degli studi di Bari; tale insegnamento è attivabile presso le università di Viterbo, Genova, Siena, Venezia, Bologna, Pisa, Napoli II e presso la scuola di specializzazione in archeologia.

Nel corso della XII legislatura la Commissione cultura della Camera ha esaminato un disegno di legge in materia di archeologia subacquea (A.C. 1812), al

quale è stata abbinata una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio (A.C. n. 2118).

Un comitato ristretto ha poi redatto un testo unificato dei due progetti, il cui *iter* si è interrotto dopo la richiesta di assegnazione in sede legislativa per il mancato perfezionamento della procedura prevista al riguardo dal regolamento della Camera.

La proposta di legge n. 2118 della XII legislatura presentava molte analogie con il citato disegno di legge.

La proposta Valentini ampliava il disegno governativo, poiché estendeva l'ambito geografico di applicazione della legge nazionale di tutela dei beni ambientali anche agli spazi marini adiacenti al mare territoriale ed a quelli soprastanti la piattaforma continentale italiana. Presentava, inoltre, due novità importanti poiché proponeva l'immissione, nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali, di archeologi provvisti di requisiti tecnico-scientifici e l'istituzione di una Commissione per l'archeologia subacquea per la programmazione annuale degli interventi.

Pertanto, auspico che la Commissione cultura possa presto avviare l'esame dei progetti di legge in materia di archeologia subacquea presentati nella attuale legislatura.

Se è vero che nel sommerso possono ritrovarsi beni in maggior numero di quelli conservati nei musei e per ragioni storiche e geografiche il nostro Paese possiede nel sommerso patrimoni incredibili di cui i Bronzi di Riace e la nave di Aquileia ne sono l'esempio; è necessario dunque che tali ricerche siano affidate ad esperti qualificati e non ad improvvisati operatori che altro non sono, forse, che generici dipendenti del Ministero per i beni culturali e ambientali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'applicazione della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, è estesa agli spazi marini adiacenti al mare territoriale e sovrastanti la piattaforma territoriale italiana, quale risulta da accordi internazionali, e alle acque interne.

2. Ferma restando l'attività di prevenzione e di repressione svolta nell'ambito della tutela dei beni culturali e ambientali dal comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 5 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1952, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici territorialmente competente assicura, mediante periodiche conferenze di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine e sulle acque interne di interesse storico, artistico e archeologico effettuate dalle Forze di polizia e dalle capitanerie di porto.

ART. 2.

1. Ogni attività di ricerca, di salvaguardia e di tutela dei beni ambientali compresi negli spazi marini come pure nei corsi d'acqua, o in zone soggette a maree ovvero in ogni altra zona inondata periodicamente, deve essere effettuata sotto la direzione di archeologi in grado di partecipare direttamente alle attività archeologiche subacque.

2. Per le attività collegate all'esplorazione subacquea e al recupero disposte dagli organi centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali viene utilizzato personale del predetto Ministero, nell'ambito e nei limiti delle proprie com-

petenze professionali, nel contingente massimo annuo di settanta unità, ovvero concessionari incaricati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

3. Al personale utilizzato ai sensi del comma 2 è conferita l'abilitazione di operatore subacqueo secondo le prescrizioni dettate dal Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di riconoscimento dei brevetti.

4. Il personale di cui al comma 2 consegue l'abilitazione previo superamento di un corso organizzato dal Ministero per i beni culturali e ambientali in collaborazione con il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Servizio nazionale della protezione civile e le Forze armate.

5. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 4 è utilizzato il personale in servizio nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali già in possesso di brevetti di abilitazione alle immersioni, previo accertamento dell'indoneità fisica da parte degli organi della unità sanitaria locale competente per territorio.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero per i beni culturali e ambientali indìce un concorso pubblico per esami e per titoli a sei posti di ispettore archeologo in prova del ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle belle arti, con specializzazione in archeologia subacquea.

ART. 3.

1. Ferma restando l'attività di programmazione delle singole soprintendenze per i beni archeologici, artistici, architettonici e storici, è istituita, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione nazionale per l'archeologia subacquea. Tale commissione ha come finalità istitutiva il compito di individuare annualmente gli interventi prioritari nel settore dell'archeologia subacquea, programmando gli stessi e pianificando la ricerca.

2. La commissione di cui al comma 1, come istituzione eminentemente tecnico-scientifica, svolge una funzione consultiva per tutti gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, relativamente alle materie oggetto della presente legge, sulle quali la commissione è obbligata ad esprimere il proprio parere.

3. La commissione, che ha durata triennale, è composta dal Ministro per i beni culturali e ambientali e da sei membri così individuati:

a) il direttore generale ai beni archeologici, artistici, architettonici, storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, con funzione di presidente della commissione;

b) il direttore del servizio tecnico per l'archeologia subacquea per il Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) un membro del comitato del settore per i beni archeologici, artistici, architettonici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali;

d) un docente universitario di ruolo con particolare esperienza nel settore archeologico subacqueo;

e) un archeologo, con particolare esperienza nell'ambito subacqueo, come rappresentante degli archeologi subacquei operanti nel settore;

f) il presidente della Federazione italiana pesca subacquea (FIPSAS), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), come rappresentante dei subacquei dilettanti.

4. Le funzioni di segreteria della commissione sono assolte da un funzionario del Ministero per i beni culturali e ambientali, all'uopo designato.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire trenta milioni per l'anno 1996 ed in lire 150 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2035 dello

stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1996, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

DDL13-2251
Lire 500